

IL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI  
LE VITTIME DELLA STRADA  
SEMPRE PIU' INDIFESE?

Bologna, 25 novembre 2005

**IL FUTURO DELLA MEDICINA LEGALE  
ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE**

*Prof.ssa Simona Del Vecchio*

**Vice Presidente S.I.S.M.L.A.  
Segretario Nazionale COMLAS**

# **CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

**DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209**



**335 ARTICOLI**



**ABROGATE DISPOSIZIONI DI 37  
TESTI NORMATIVI DAL 1992**

**AD OGGI**


LE DISPOSIZIONI DEL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI ENTRERANNO IN VIGORE IL 1 GENNAIO 2006, E CI SARA' COMUNQUE UN PERIODO TRANSITORIO IN QUANTO I DECRETI ATTUATIVI , RELATIVI AD ASPETTI FONDANTI DELLE ASSICURAZIONI, SARANNO EMANATI ENTRO 24 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE.

INTRODUZIONE DELLO STRUMENTO  
"INDENNIZZO DIRETTO" NEL RAMO  
RCA, OSSIA LA POSSIBILITA' DA  
PARTE DELL'ASSICURATO DI  
CHIEDERE ED OTTENERE IL  
RISARCIMENTO DALLA PROPRIA  
COMPAGNIA ASSICURATRICE E NON  
PIU' DALLA COMPAGNIA DEL  
VEICOLO RESPONSABILE  
DELL'INCIDENTE

**INTENTO:**



**RIDUZIONE DEI COSTI DEI  
RISARCIMENTI**



**QUALITA' DEL  
SERVIZIO  
ASSICURATIVO**



**RAPPORTO FIDUCIARIO  
DELLE IMPRESE DI  
ASSICURAZIONE**

CHI STABILISCE LA RILEVANZA  
DEL DANNO?

L'ASSICURAZIONE CHE DEVE  
PAGARE IL SINISTRO!!!

PUNTO NODALE:



CHI ASSICURA SULLA  
CORRETTEZZA E  
TRASPARENZA SENZA UTILI  
STRUMENTI DI CONFRONTO?

# RISCHIO



Tendenza al  
ribasso dei  
risarcimenti



Il codice entra in vigore  
il 1° gennaio 2006  
e l'indennizzo diventerà operativo  
entro 90 giorni dall'entrata in vigore


*Necessità di introdurre i meccanismi  
correttivi nel decreto attuativo rispetto a  
quanto formulato dalle linee generali  
della norma*

# RISCHIO

**SBILANCIAMENTO  
A SFAVORE DEI  
CITTADINI**



# IL CITTADINO POTREBBE ENTRARE NELL'INGRANAGGIO



IN BALIA DELLE ASSICURAZIONI ?

# SISTEMA DI INDENNIZZO DIRETTO:

INNESTO NEL TESSUTO NORMATIVO  
DI BASE CHE REGOLA LA  
RESPONSABILITA' CIVILE,

CONTINUANDO A CONVIVERE CON  
QUEST'ULTIMO PER ASPETTI MOLTO  
RILEVANTI,

A COMINCIARE DALL'ATTRIBUZIONE  
DELLA COLPA DEL SINISTRO E  
ALL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO  
(E DEL SUO ASSICURATORE)  
TENUTO AL RIMBORSO IN ULTIMA  
ISTANZA

# LA PROCEDURA

IL CODICE PREVEDE, ALL'ARTICOLO 149, L'OBBLIGO PER LE COMPAGNIE DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DEI DANNI PER CONTO DELL'IMPRESA ASSICURATIVA DEL VEICOLO RESPONSABILE DELL'INCIDENTE E L'OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI NEL TERMINE DI 15 GIORNI DALL'ACCETTAZIONE DELL'OFFERTA O DAL RIFIUTO DA PARTE DEI DANNEGGIATI.

# LA PROCEDURA

SE I DANNEGGIATI NON FARANNO  
PERVENIRE ALCUNA RISPOSTA  
ALL'ASSICURATORE QUEST' ULTIMO  
DOVRA' COMUNQUE CORRISPONDERE  
LA SOMMA OFFERTA, CHE SARA'  
IMPUTATA ALL'EVENTUALE  
LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DEL  
DANNO

# IL DANNO BIOLOGICO

NOVITA' DI PARTICOLARE RILEVANZA



ART. 138: NOZIONE PIU' AMPIA  
DEL DANNO BIOLOGICO

LESIONE ALL'INTEGRITA' PSICO-FISICA  
DELLA PERSONA SUSCETTIBILE DI  
VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE (LEGGE  
5 MARZO 2001 N. 57)



NOZIONE NON SUFFICIENTE



LESIONE TEMPORANEA O PERMANENTE  
DELL' INTEGRITA' PSICO-FISICA  
SUSCETTIBILE DI ACCERTAMENTO  
MEDICO-LEGALE



NOZIONE NON SUFFICIENTE









